

Articolo 29 **EX ART. 27 (BUONO!)**

Procedura competitiva con negoziazione

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara **contenente le informazioni di cui all'allegato V, parti B e C**, fornendo le informazioni **richieste dall'amministrazione aggiudicatrice** per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici **individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste delle forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare e specificano i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono** i requisiti minimi **che tutti gli offerenti** devono soddisfare.

Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto **e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.**

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. **Il** termine minimo per la ricezione delle offerte **iniziali** è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. Si applica l'articolo 28, paragrafi da 3 a 6.

2. **Soltanto gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice in seguito**

alla sua valutazione delle informazioni **fornite** possono presentare un'offerta **iniziale** che costituisce la base per le successive negoziazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in **conformità dell'articolo 65.**

3. **Salvo quanto previsto al paragrafo 4**, le amministrazioni **aggiudicatrici** negoziano con gli offerenti le offerte **iniziali e tutte le offerte successive** da essi presentate, **tranne le offerte finali ai sensi del paragrafo 7**, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

4. **Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse che si riservano tale possibilità.**

5. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di

trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse **informano** per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 6 delle modifiche alle specifiche tecniche **o ad altri documenti di gara** diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. **A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono** agli offerenti **un tempo sufficiente per** modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Conformemente all'articolo 21, le amministrazioni **aggiudicatrici** non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato **o da un offerente** che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

6. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in **altro documento** di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o **in altro documento** di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

7. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine comune entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. **Verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi e all'articolo 56, paragrafo 1, valutano le offerte finali in base ai** criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto conformemente agli articoli da 66 a 69.